TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 45

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 53 e 55, modif

Pensioni.

Il trattamento di pensione normale e privilegiato spettante ai sottufficiali ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi e' regolato dalle disposizioni speciali vigenti in materia. (20a)

I sottufficiali che cessano dal servizio in base all'art. 90, lettera b), perche' riformati, hanno diritto a pensione di riforma, liquidata in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni, purche' abbiano compiuto 15 anni di servizio e la riforma avvenga prima del raggiungimento dei 20 anni di servizio.

Versione in vigore dal 8 luglio 1971, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(20a) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 144 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/1971, n. 170), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, primo comma, del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914, nella parte in cui per i sottufficiali dell'esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-45-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-53-e-55-modif/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it